

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

R. Decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, che approva il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti. (*Gazzetta Ufficiale*, n. 292, 11 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 538, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti;

Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173, che modifica la legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379, che domanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1093 che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati o si presumono emigranti;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali 7 novembre 1918, n. 1723, e 30 giugno 1919, n. 1185, che portano modificazioni all'ordinamento delle cariche direttive ed ispettive del Commissariato dell'emigrazione;

Ritenuta la necessità di coordinare e di unificare in un corpo organico i provvedimenti legislativi finora in vigore sui servizi dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, del-

la guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, dell'istruzione e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI, TITTONI, TEDESCO, SCHANZER, MORTARA, ALBRICCI, SECHI, DE VITO, FERRARIS, VISOCCHI, BACCELLI, CHIMIENTI.

Visto: *Il guardasigilli*: MORTARA.

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

CAPO I.

Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti.

Art. 1. — E istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli Affari esteri, un Commissariato generale al quale è attribuita la competenza per tutto ciò che si riferisce alla emigrazione, e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è composto di un Commissario generale e di tre Commissari.

Il Commissario generale è nominato con decreto reale su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed è scelto tra gli impiegati superiori del Commissariato o di una delle Amministrazioni dello Stato.

I Commissari sono nominati, per incarico temporaneo, con decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sono scelti tra gli impiegati superiori del Commissariato o, eccezionalmente, tra gli impiegati di altre Amministrazioni aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione od a questo equiparato.

Le norme relative alle nomine e alle promozioni degli impiegati addetti al Commissariato ed all'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari sono stabilite dal regolamento.

Agli impiegati del Commissariato si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 2. — E istituito un Consiglio Superiore dell'emigrazione composto:

- a) del Commissario generale come delegato del Ministro degli affari esteri;
- b) del direttore generale della marina mercantile;
- c) del direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;
- d) del direttore generale del Banco di Napoli;
- e) dei direttori generali di altri tre servizi di Stato aventi particolare attinenza coll'emigrazione, che saranno designati da Ministro degli affari esteri;
- f) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
- g) di quattro membri scelti dal Ministro degli affari esteri fra otto cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del

lavoro, della Lega nazionale delle cooperative, dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso e da un'altra associazione di assistenza o di coltura che sarà designata dal Ministro, sentito il Consiglio superiore della emigrazione;

h) di tre membri, uno dei quali dovrà essere una donna, scelti dal Ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato;

i) di due membri scelti da Ministro competente nel seno del Comitato permanente del lavoro e della Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui al successivo art. 65, comma secondo, fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere g) e h), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di più Ministeri.

Alle sedute del Consiglio il Ministro degli esteri potrà chiamare con voto deliberativo, uno o più delegati dei Ministeri interessati nelle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

Alle sedute intervengono pure, con voto consultivo, i Commissari dell'emigrazione.

Il Consiglio elegge nel proprio seno tre membri, i quali, insieme col Commissario generale, presidente, ed a due membri scelti nel proprio seno dalla Commissione parlamentare di vigilanza, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione del Comitato stesso.

Art. 3. — Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorità del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Art. 4. — Il ministro dei affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del Commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea corredato dei relativi dati statistici raccolti a cura del Commissariato, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sui noli stabiliti

od approvati nel corso dell'anno, su le modificazioni che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

Questa relazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

Il Commissario generale può avere le funzioni di Commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto del Regno, per ciò che concerne i servizi dell'emigrazione.

Art. 5. — Nelle città di Genova, Napoli e Palermo e in quelle altre, che fossero determinate per decreto reale, sarà istituito un ispettorato dell'emigrazione, a cui sarà preposto un funzionario dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione.

L'ispettore eserciterà le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge, e quelle che saranno indicate dal regolamento.

Il vice-ispettore coadiuva l'ispettore e lo supplisce, in caso di assenza o di impedimento, per tutto ciò che è di sua competenza.

Il ministro dell'Interno, di concerto con quello degli Affari esteri, destinerà presso gli Ispettori nei porti d'imbarco e nei principali posti verso le frontiere di terra un funzionario di pubblica sicurezza per coadiuvare l'ispettore.

Art. 6. — Con decreto del Commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento.

Il Comitato è presieduto dal pretore o in sua mancanza dal sindaco.

Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.

Art. 7. — Su ogni nave che trasporti emigranti con destinazione a paesi trancoceanici prende imbarco un regio Commissario, il quale, secondo le norme determinate dal regolamento, vigila sull'andamento del servizio sanitario e sull'osservanza delle leggi e del regolamento sulla emigrazione.

I regi commissari sono scelti, di regola, nel corpo dei medici della regia marina in servizio attivo. I medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

I regi commissari sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi, sia di andata che di ritorno, al trattamento della classe più elevata esistente a bordo.

Alla destinazione del regio Commissario a bordo dei piroscafi

in servizio di emigrazione sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del Regio commissario abbia termine fuori del Regno per il fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

Art. 8. — Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana, saranno istituiti, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

Possono essere destinati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, nei principali centri di emigrazione italiana, funzionari dell'emigrazione, i quali informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti, e disimpegneranno le altre attribuzioni che verranno ad essi affidate. Lo stesso incarico potrà essere conferito anche ad ufficiali consolari o ad altri funzionari dello Stato.

Tanto nei porti di transito quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura dei funzionari dell'emigrazione o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

CAPO II.

Dell'emigrazione in generale.

Art. 9. — L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli iscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli iscritti di leva marittima ed i militari del corpo RR. equipaggi, potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

I militari di prima e seconda categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28° anno di età, potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima e seconda categoria, appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono

notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta del ministro della guerra e della marina.

Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi degli emigranti, o quando lo richieda la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti.

Art. 10. — Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 11. — Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici a scopo di lavoro senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti dal sindaco del libretto, di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento sul lavoro dei fanciulli 6 agosto 1916, n. 1136, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'art. 13 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. D. 31 agosto 1910, n. 665.

Art. 12. — Chi arruoli o riccva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegna a terze persone perchè conducano all'estero minori degli anni quindici con lo scopo d'impiegarli com'è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso il tutore cecadrà dalla tutela e il genitore potrà essere privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenni a emigrare per trarla alla prostituzione.

Art. 13. — Chi abbandona il paese straniero minori degli anni diciassette avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Art. 14. — Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti inesistenti e col dare false notizie, lo avvia a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induce a prendere imbarco in porti esteri, o clandestinamente sulla nave.

Art. 15. — I cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero. Tale passaporto è rilasciato dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Il rilascio è la rinnovazione dei passaporti per l'estero per le persone indicate nel comma precedente e per le loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone iscritte nel passaporto, sono soggetti alla tassa di lire due, che è devoluta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validità del passaporto potrà sul passaporto medesimo venire modificata da una delle autorità competenti la indicazione della destinazione, previo pagamento di L. 1 che è devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Le tasse sui passaporti devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato generale dell'emigrazione, la quale sarà apposta sul passaporto dall'autorità che lo rilascia. Trimestralmente le predette autorità invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone cui esse si riferiscono.

È data altresì facoltà al Commissariato dell'emigrazione di richiedere alle stesse autorità la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nel comma primo del presente articolo, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.

Le contravvenzioni al primo comma del presente articolo sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100, ed in caso di recidiva con

l'arresto di 10 giorni a sei mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Le domande per il passaporto e la dichiarazione di nulla osta dovranno essere trasmesse dal Sindaco alle Autorità competenti entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta corredata dai prescritti documenti, e l'Autorità competente dovrà rilasciare il passaporto entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda, o dall'autorizzazione del Commissariato generale dell'emigrazione quando sia necessaria.

Gli atti necessari per ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti, che si recano all'estero a scopo di lavoro, e per le loro famiglie, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni tassa.

Art. 16. — Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti, che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennità o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.

CAPO III.

Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Prima Sezione — *Emigranti.*

Art. 17. — Agli effetti del presente capo, sono emigranti i cittadini che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 10 o viaggiando in retta classe o in classe che il Commissariato generale dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale, si rechino in paese posto al di là del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa.

Il regolamento determinerà in quali casi, inoltre, la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato ad ogni effetto al nazionale, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'art. 8.

I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana superino il numero di cinquanta; è tuttavia in facoltà del Commissariato di autorizzare il trasporto in deroga a questa disposizione.

Seconda Sezione — *Vettori di emigranti.*

Art. 18. — Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di *vettore di emigranti*, più una speciale licenza dello stesso Commissariato; subordinata ad opportune garanzie, quando trattasi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento, le compagnie nazionali di navigazione, gli armatori ed i noleggiatori nazionali, sia individualmente sia in consorzio.

La patente può altresì essere concessa alle compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del codice di commercio, ed agli armatori e noleggiatori stranieri, quando dispongono il piroscalo nelle condizioni stabilite dal regolamento.

Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e gli atti che ne conseguono, a tutte le leggi e regolamenti del Regno ed alle condizioni che potranno essere stabilite dal Commissariato generale dell'emigrazione nella patente di vettore.

La patente è valida per un anno: soggetta di volta in volta, a una tassa di concessione di mille lire per ogni piroscalo iscritto, e vincolata a una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni. La misura della tassa di concessione integralmente attribuita al Fondo per l'emigrazione potrà essere variata con decreto reale, promosso dal ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalle disposizioni vigenti in materia di emigrazione.

Il ministro degli esteri, udito il Consiglio superiore dell'emigrazione, può con suo decreto motivato, negare, limitare o ritardare la patente.

La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere

reintegrata ogni qualvolta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale.

Art. 19. — Le Compagnie estere, le quali non siano già state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, quando chiedono patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie, che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale dentro i sei mesi della loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione, per ottenere la concessione della patente di vettore, saranno registrati con tassa fissa da lire duemila a lire diecimila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, i cui ammontare verrà determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione delatto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

Art. 20. — Il capitano di piroscalo nazionale o straniero, non iscritto su patente di vettore, che impreda viaggi da porti transoceanici, qualora imbarchi, con destinazione ad un porto del regno più di cinquanta passeggeri italiani che viaggino in terza classe o in classe equivalente, o siano emigranti di ritorno, deve munirsi di speciale licenza, che potrà essere concessa dalla R. Autorità consolare, sotto l'osservanza delle condizioni determinate dal regolamento.

Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscalo che, senza esser munito di licenza consolare, trasporti passeggeri italiani di terza classe o classe equivalente o emigranti italiani di ritorno al disopra di cinquanta andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscali sprovvisti di licenza consolare, passeggeri italiani di terza classe o di classe equivalente o emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscalo, stabilita dall'articolo 433, ultimo alinea, del Codice della marina mercantile. Contro a decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la R. capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscalo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

Art. 21. — Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscali su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

Il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 22. — Il vettore nazionale d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto, che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

La nomina di un rappresentante è sottoposta all'assenso del Commissariato, che, sentito il prefetto competente, può negarlo o revocarlo.

I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

È vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscali che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

È data facoltà al Commissariato generale dell'emigrazione, sia nella patente, sia successivamente, sentito il Comitato permanente, di autorizzare, con le condizioni da esso stabilite, la nomina di rappresentanti anche da parte di vettori stranieri.

Art. 23. — Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di lire 50 a favore del Fondo

per l'Emigrazione, da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza.

Art. 24. — Il Commissariato generale dell'emigrazione, con le condizioni indicate in una speciale licenza, potrà permettere, che un privato per conto proprio o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi, proceda all'arruolamento di lavoratori nel Regno per lavori da eseguirsi in paese contemplati dall'art. 17, purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi noctemplati dall'art. 17, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato e questi paghi la tassa prescritta dall'art. 26.

Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, potrà essere permesso, sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

La licenza è sottoposta alla tassa di lire venti da attribuirsi integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 25. — Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell'art. 17, è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 26. — È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di passeggero considerato emigrante a norma dell'art. 17, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Tale tassa, che è attribuita al Fondo per l'emigrazione, potrà essere variata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

Il regolamento potrà stabilire una tassa, in misura non superiore a quella prevista dal comma precedente, da corrispondersi dai vettori per i viaggi di ritorno e dai capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20.

Art. 27. — Il biglietto venduto all'estero da un vettore, e da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno dà diritto all'emigrante ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di

esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto medesimo.

Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Art. 28. — L'imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'art. 5.

È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'Oceano; ed è pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato, nell'interesse degli emigranti.

Le circolari e gli annunci di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio.

Art. 29. — Il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

Art. 30. — Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto, (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del Commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatriano per disposizione e con richiesta di un Regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno metà quota: nulla quelli sotto i tre anni.

Art. 31. — I prezzi dei nodi di terza classe, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti per i viaggi di andata, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.

Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio di ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.

Per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato è obbligato a invitare i vettori a esporgli, dentro un congruo termine, le loro ragioni: dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti.

insieme con le sue proposte motivate, al Consiglio Superiore di Marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato.

Spetterà quindi al ministro degli affari esteri di stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualità dei trasporti e la velocità dei piroscafi.

Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre d'ogni anno, e avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà, però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici, almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel più breve tempo possibile.

Il Commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai Comitati mandamentali e comunali, agli istituti privati di assistenza e agli Uffici di collocamento registrati, e notificherà loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, potranno essere indirizzati gli emigranti per mezzo degli ispettori d'emigrazione.

Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sarà ritirata la patente; nè potrà essergli riconcessa, che per deliberazione del ministro degli affari esteri.

Volendo ridurre il prezzo già annunciato o contrattato, la riduzione dovrà essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.

Il regolamento conterrà le norme per disciplinare i prezzi dei noli di terza classe per i viaggi di ritorno dei passeggeri italiani, che rimpatriano su piroscafi iscritti in patente di vettore o muniti di licenza concolare a norma dell'art. 20.

Art. 32. — In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potrà autorizzare i Comitati locali e gli Istituti di assistenza riconosciuti a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti, od effettuarlo, ove occorra, direttamente mediante requisizione di piroscafi iscritti in patente, secondo le norme stabilite dal regolamento; potrà consentire il trasbordo degli emigranti in porti esteri di qua dell'oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patentefi che non potrà essere nuovamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.

Art. 33. — E vietato al vettore o chi lo rappresenta di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo. L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dell'emigrante per sè e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviveva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore della nave.

Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arruolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi, o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arrolamento, o perchè respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo in ogni caso all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dell'art. 583, n. 2 del Codice di commercio egli avrà diritto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio ove queste siano comprese nel nolo.

Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

Art. 34. — Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunti al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodi del giorno anteriore e a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa del ritardo.

L'emigrante fornito di biglietto di terza classe, al quale sia annunciato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto a un'indennità di

due lire al giorno se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunciare al viaggio, recuperare il nolo se lo pagò, e chiedere all'Ispettore dell'emigrazione competente il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto, e, se occorre, di alloggio saranno sopportate dal vettore; i quale, in caso di naufragio o di inabilità del piroscalo a proseguire o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscalo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

È nullo il patto per cui l'emigrante rinunci alle indennità stabilite dal presente articolo.

CAPO IV.

Dell'emigrazione a paesi non transoceanici.

Art. 35. — Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare emigranti per lavori da eseguirsi in paesi esteri non transoceanici se non ne abbia ottenuto speciale autorizzazione dal Commissariato generale dell'emigrazione.

La licenza per procedere a tali arruolamenti è rilasciata dal Commissariato o, per delega, dai Prefetti. Le modalità e le condizioni per il rilascio e la rinnovazione della licenza sono determinate dal regolamento; fra le condizioni può essere stabilita a prestazione di una cauzione.

La licenza è sottoposta alla tassa di lire 20 da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per conto della quale si eseguisce l'arruolamento.

Il contratto di lavoro dovrà contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratta di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali e dovrà, inoltre, contenere le clausole generali, che saranno stabilite dal regolamento.

Gli arruolamenti di emigranti, di cui al presente articolo, debbono risultare da atto scritto.

Gli atti di arruolamento sono sottoposti ad una tassa di lire cinque, a favore del Fondo per l'emigrazione, per ogni lavoratore ar-

ruolato. La tassa deve corrispondersi dall'arruolatore ed è rappresentata da speciali marche, fornite dal Commissariato, da apporsi sugli originali degli atti d'arruolamento e da annullarsi dalla Prefettura alla quale l'arruolatore dovrà presentare tali atti non appena terminato l'arruolamento. È nullo ogni patto comunque diretto a far ricadere sull'operaio arruolato l'onere di tassa.

I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a lire 200 per ogni persona arruolata: e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

Art. 36. — Gli emigranti non compresi nell'art. 17 che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le Amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto Reale, promosso dal Ministero competente d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie, alle quali l'emigrante avrà diritto, e determinate le norme di tali concessioni.

È data facoltà al Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore della emigrazione, di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela dell'emigrazione che si effettuasse per via di mare verso paesi non transoceanici.

Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che già sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco od equivalenti scritture.

CAPO V.

Giurisdizioni speciali per l'emigrazione.

Prima Sezione — *Ispettori dell'emigrazione.*

Art. 37. — Sono devolute alla giurisdizione degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

1° le controversie fra emigranti transoceanici e vettori o loro rappresentanti che nascano dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, e le azioni pel medesimo oggetto, che sono promosse dagli emigranti o dai passeggeri di terza classe o di classe equivalente di nazionalità ita-

liana, rimpatrianti su piroscafi iscritti in patente di vettore o muniti di licenza consolare;

2° le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 24 salvo i casi che nella licenza di arruolamento siano stabiliti speciali arbitri;

3° le domande prodotte da qualsiasi autorità del Regno per rimborso di spese fatte negli interessi degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori rappresentanti, imprese, agenzie d'affari od altri privati;

4° le controversie che sorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Art. 38. — Alla determinazione a tal mutamento della circoscrizione di ciascuno degli Ispettori, agli effetti del successivo art. 39, si provvedere con decreto Reale, promosso dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco un magistrato col grado di giudice, e in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Art. 39. — La competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione per le controversie relative ai viaggi di andata è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto di imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato l'imbarco.

La competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione per le controversie relative ai viaggi di ritorno è determinata dal porto di destinazione finale oppure, se tale viaggio faccia capo a porto estero, dal domicilio del ricorrente nel Regno.

Art. 40. — I giudizi avanti l'Ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai Regi funzionari dell'emigrazione, ai Regi commissari di cui all'art. 7, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai Regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve tosto essere raccolto nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 41. — Le azioni accennate nel precedente art. 37, n. 1, salvo il caso previsto nell'art. 43, si prescrivono col decorso di un anno

dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio di andata e nel caso di viaggi di ritorno dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenni, quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenni è legalmente affidato, e nel caso di biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

Art. 42. — Chiunque, a termini dell'art. 40, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro 30 giorni dal ricevimento all'Ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 43. — Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'Ispettore della emigrazione, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza cos in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 41 decorre dalla data della notifica dello estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 50.

Nell'atto di notificazione sarà chiamata la detta riserva.

Art. 44. — L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio.

L'Ispettore può farsi coadiuvare dai funzionari che da lui dipendono e può altresì richiedere per singoli atti gli altri Ispettori, i pretori, i RR. agenti all'esteri e i RR. commissari.

Le parti hanno diritto di esaminare gli atti dell'istruttoria e di prenderne copia a loro cura e spese.

Art. 45. — Le norme per l'istruzione ed il giudizio sono stabilite dal regolamento.

Le cause di valore non superiore a L. 50 potranno svolgersi con procedura sommarissima, senza l'osservanza di forme e di termini.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia, deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio.

Art. 46. — Ai testimoni ed ai periti si applicano le disposizioni degli articoli 236, 239, 242 e 254 del Codice di procedura civile.

Art. 47. — Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove e di presentare difese scritte a sostegno delle ragioni degli emigranti.

Art. 48. — Qualunque transazione fatta senza l'intervento dell'Ispettore non è valida, finchè non sia da lui approvata.

Art. 49. — Ogni decisione definitiva dell'Ispettore, quando la controversia superi il valore di lire 250, è soggetta alla tassa di lire 10, a carico della parte soccombente ed a favore del Fondo dell'emigrazione.

L'Ispettore può tuttavia esonerare la parte dal pagamento di detta tassa, quando la dichiari povera.

Art. 50. — Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'Ispettore decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, l'Ispettore dovrà informare il pubblico ministero il quale promuoverà ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

Art. 51. — Contro le decisioni degli Ispettori per valore superiore a lire 50 è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

L'appello si propone entro il termine di giorni trenta dalla notifica della decisione impugnata, con dichiarazione al segretario della Commissione centrale o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. La dichiarazione di appello, se è fatta verbalmente, è raccolta da segretario o funzionario nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 52. — La esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisoria in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

Seconda sezione — Collegi dei probiviri.

Art. 53. — Sono devolute alla giurisdizione dei collegi di probiviri, che saranno istituiti a norma dell'articolo 54, le controversie fra gli emigranti di cui all'art. 35 e gli imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro stipulati nel Regno e da eseguirsi all'estero.

Nessuna delle controversie, di cui al presente articolo, può essere portata al giudizio del collegio probovirale senza previo esperimento di conciliazione avanti al presidente del collegio. Se la conciliazione ha luogo, il presidente del collegio ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti: il verbale ha forza obbligatoria fra le parti e costituisce titolo esecutivo, di cui può spedirsi copia nella forma stabilita per le sentenze.

Le azioni devolute alla competenza dei collegi probovirali si prescrivono col decorso di un anno.

La competenza territoriale dei collegi probovirali è determinata dal luogo in cui il contratto di lavoro è stato conchiuso.

Art. 54. — I collegi di probiviri per le controversie, di cui all'articolo 53, saranno istituiti con decreto reale, promosso dal Ministro degli Affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, nei luoghi dove siano più frequenti gli arruolamenti di emigranti, previsti dall'art. 35, ed avranno la circoscrizione determinata nel decreto di istituzione.

Il collegio dei probiviri ha sede in Comune capoluogo di mandamento e si compone del pretore, che lo presiede, e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operaj e l'altro fra gli imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le norme per il funzionamento di tali collegi, tenendo presenti le disposizioni della legge sui probiviri in quanto siano ritenute applicabili.

Art. 55. — L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia, che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando, rispetto all'appellante, la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

Spetta sempre all'imprenditore o arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero degli emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire diecimila.

L'appello si propone, nei modi indicati dal regolamento, alla Commissione centrale entro il termine di giorni trenta dalla notifica della decisione impugnata.

Art. 56. — Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire a favore del Fondo per l'emigrazione.

Terza sezione — Commissione centrale dell'emigrazione.

Art. 57. — La Commissione centrale per l'emigrazione ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il Commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina designato dal Ministero di detto dicastero;

d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal Ministro degli affari esteri d'accordo col Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

e) un capo divisione del Ministero dell'interno designato dal Ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento e di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

I membri e i segretari della Commissione percepiranno sul fondo dell'emigrazione, e per ogni decisione cui abbiano preso parte, una indennità che sarà determinata dal regolamento.

Art. 58. — Alla Commissione centrale spetta la cognizione dell'appello contro le decisioni degli Ispettori, di cui all'art. 51, e contro le decisioni dei collegi probovirali, di cui all'art. 55.

Le norme sul procedimento avanti la Commissione centrale sono determinate dal regolamento.

Le decisioni della Commissione centrale non sono denunciabili in cassazione a norma dell'art. 517 Codice di procedura civile.

Potrà esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai numeri 1°, 2°, 3°, e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli art. 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resterà fissata in lire 25.

Art. 59. — Il Commissariato generale dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione Centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste. Potrà

fare intervenire avvocati erariali od altri funzionari o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti.

Art. 60. — Ogni decisione della Commissione centrale è sottoposta alla tassa di L. 25. Tale tassa sarà a carico della parte soccombente e sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

Quarta Sezione — *Disposizioni generali.*

Art. 61. — Ogni patto inteso a derogare dalla competenza giurisdizionale stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

Art. 62. — Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento avanti gli Ispettori dell'emigrazione, i collegi probovirali e la Commissione centrale, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richiesti nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 63. — Qualora nel corso del giudizio la parte contro cui è invocata una scrittura dichiari espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio id verificazione, ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il Tribunale civile del luogo ove pende il giudizio e si procederà a norma degli art. 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 5 Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 5 Codice di procedura penale si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 64. — Quando i vettori e gli arruolatori siano condannati al pagamento di somme, debbono versarle al Commissariato generale dell'emigrazione, nelle forme determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori, o gli arruolatori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione ove esista.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possono essere pagate a procuratori.

Le somme versate o da versare dai vettori e dagli arruolatori al Commissariato della emigrazione, a norma del presente articolo, non possono essere sequestrate o pignorate presso il Commissariato predetto, nè presso i vettori.

CAPO VI.

Fondo per l'emigrazione.

Art. 65. — Il *Fondo per l'emigrazione* è costituito dalle tasse, dalle pene pecuniarie e dagli altri redditi o proventi, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti dell'emigrazione.

Il Fondo predetto è amministrato dal Commissariato generale dell'emigrazione ed è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nello intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione, che sarà presentata al Parlamento dal Ministro degli affari esteri.

Il Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1876, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del *Fondo per l'emigrazione* verrà presentato ogni anno dal Ministro degli affari esteri al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 66. — Le spese per il Commissariato generale dell'emigrazione e per i servizi ad esso attinenti gravano sul bilancio del Fondo per l'emigrazione.

Il ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione è stabilito come segue:

Cariche direttive: un commissario generale, con indennità di carica nella misura prevista dall'art. 14, secondo capoverso, della legge 9 giugno 1907, n. 298; tre commissari con l'indennità di carica da stabilirsi con decreto reale.

Carriera tecnica ed amministrativa: due consiglieri superiori dell'emigrazione con lo stipendio di lire 10,000; sei consiglieri di prima classe a lire 8,000; otto consiglieri di seconda classe a lire 7,000; otto

consiglieri aggiunti di prima classe a lire 6,000; sei consiglieri aggiunti di seconda classe a lire 5,000; sei primi segretari di prima classe a lire 4,500; sei primi segretari di seconda classe a lire 4,000; quattro segretari di prima classe a lire 3,500; quattro segretari di seconda classe a lire 3,000; quattro segretari di terza classe a lire 2,500; due segretari di quarta classe a lire 2,000.

Carriera di ragioneria: un capo ragioniere con lo stipendio di lire 7000; due capi sezione di prima classe a lire 6,000; due capi sezione di seconda classe a lire 5,000; tre primi ragionieri di prima classe a lire 4,500; tre primi ragionieri di seconda classe a lire 4,000; tre ragionieri di prima classe a lire 3,500; tre ragionieri di seconda classe a lire 3,000; due ragionieri di terza classe a lire 2,500; un ragioniere di quarta classe a lire 2,000.

Carriera d'ordine: tre archivisti capi a lire 4,000; sei Archivisti di prima classe a lire 3,500; otto archivisti di seconda classe a lire 3,000; otto applicati di prima classe a lire 2,500; otto applicati di seconda classe a lire 2,000; sei applicati di terza classe a lire 1,500.

Personale subalterno: due commessi o uscieri capi di prima classe a lire 2,000; quattro commessi ed uscieri capi di seconda classe a lire 1,800; sei uscieri di prima classe a lire 1,600; otto uscieri di seconda classe a lire 1,400; cinque inservienti a lire 1,200.

L'impiegato di ruolo del Commissariato, che a norma dell'articolo primo della legge sia nominato Commissario generale, è collocato in «posto speciale» fuori ruolo, con lo stipendio uguale a quello di ministro plenipotenziario di prima classe.

Agli stipendi stabiliti nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345.

Il regolamento stabilirà le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico che si rendesse necessario per disimpegnare attribuzioni speciali di assistenza degli emigranti presso gli uffici dipendenti dal Commissariato all'interno o all'estero.

CAPO VII.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 67. — Gli ispettori dell'emigrazione, i regi commissari e gli altri funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 68. — Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una

o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza all'art. 9, ultimo capoverso;

b) con ammenda di lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 9;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 18;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta tra sè e l'emigrante altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte da Governi esteri o da private imprese; e, in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 22, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 28;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto.

h) con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 per ogni emigrante sbarcato e nei casi più gravi con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggio di andata e di ritorno, in porti diversi da quegli indicati nei rispettivi porti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con

l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, per quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo: salvo la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresе, di agenzie di affari, o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione sono attribuite al Fondo per l'emigrazione.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla legge sull'emigrazione sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 69. — Un regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per distinguere, agli effetti della penalità di cui all'art. 68, l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'art. 1 e spese relative;

per la formazione del bilancio del *Fondo per l'emigrazione*;

per determinare a quali uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione od altre istituzioni a vantaggio degli emigranti costituiti per iniziativa privata;

per la nomina dei membri elettivi dei comitati mandamentali comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, e per determinare le modalità per l'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2,85 nel primo corridoio e a metri 3 nel corridoio inferiore;

per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani potranno essere esonerati dalle visite dirette verificare che essi si trovino nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento rilasciato da autorità competente, e legalizzato da un regio ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare le qualità e le quantità del vitto e dell'alloggio, o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascia, o nei casi che l'emigrante venga per qualsiasi motivo respinto dal porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;

per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portar seco senza spesa di nolo, e l'indennità che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arruolati, favoriti e spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;

per organizzare la riunione periodica, presso il Commissariato generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero;

per rilevare le benemerite di coloro che nei Comitati locali, nei Collegi giurisdizionali, negli istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi o prestazioni gratuite, si siano specialmente adoperati per una efficace applicazione della legge sull'emigrazione, o vantaggio degli emigranti;

per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione;

per determinare il numero e il grado dei medici militari da

adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante reintegrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

per determinare le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;

per determinare le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute e ogni altro obbligo del vettore;

per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della regia marina;

per determinare in modo permanente la cabina pel regio commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

per determinare gli incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

per disciplinare, eventualmente in forme di monopolio, le assicurazioni degli emigranti e tutto quanto vi si attiene;

per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e dei regolamenti sull'emigrazione;

per coordinare le istituzioni di assistenza a favore dell'emigrazione;

e, finalmente, per disciplinare e coordinare tutto ciò che si riferisce all'assistenza degli emigranti all'interno e all'estero.

Art. 70. — Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all'art. 66 della presente legge, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.

Con decreto del ministro degli affari esteri sarà provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.

Art. 71. — I ricorsi pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1910, n. 23 e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075 alla data dell'entrata in vi-

gore del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379 sono deferiti alla cognizione degli Ispettori dell'emigrazione, secondo le norme degli articoli 37 a 52 della presente legge, o della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero già in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finchè la decisione non sia pronunciata.

Art. 72. — Tutte le decisioni legislative concernenti la materia, regolata dalla presente legge, le quali non siano richiamate negli articoli precedenti, sono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà,

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI:

TITTONI.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione. (Gazzetta Ufficiale del 26 dicembre 1919, n. 304).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 70 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

DECRETA:

Art. 1. — Per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, stabilito dall'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, saranno seguite le norme del presente decreto.

Art. 2. — Gli attuali impiegati di ruolo, che coprono un grado che sia stato abolito col nuovo ruolo organico, saranno collocati, secondo l'ordine di anzianità, nel nuovo ruolo col grado corrispondente allo stipendio di quello attualmente da essi coperto, non computandosi a tale effetto gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345.

È fatta eccezione per l'attuale commissario di ruolo, che sarà collocato nel nuovo ruolo col grado e con lo stipendio di consigliere superiore, e per l'attuale ragioniere capo che sarà collocato nel nuovo ruolo col grado e con lo stipendio di capo ragioniere.

Gli attuali impiegati di ruolo, che non possono entrare nel numero di posti di ruolo del grado ad essi spettante, a norma del paragrafo primo del presente articolo, saranno assegnati, in soprannumero col grado predetto fino al loro riassorbimento in organico.

In corrispondenza dei posti mantenuti in soprannumero in un grado e fino al loro riassorbimento in organico, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi superiori.

Art. 3. — Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, in deroga ad ogni diversa disposizione, gli avanzamenti di grado nella stessa categoria, saranno conferiti a scelta, per merito, ai funzionari di ruolo del grado inferiore, senza riguardo d'anzianità, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Per i posti che risultassero vacanti nella categoria di ragioneria, dopo effettuate le promozioni, potranno essere scrutinati, secondo le norme di cui al comma precedente, i funzionari di ruolo del Commissariato, i quali all'attuazione dell'organico stabilito con la legge del 17 luglio 1910, n. 538 erano muniti del diploma di ragioniere o che abbiano esercitato da almeno quattro anni le funzioni della categoria predetta.

I funzionari di ruolo del Commissariato, che anteriormente alla data del presente decreto siano stati incaricati delle funzioni di ispettore a norma della lettera *a*) della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538, potranno essere nominati consiglieri aggiunti di seconda classe, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4. — I posti che risultassero vacanti dopo effettuate le promozioni a norma dell'art. 3 potranno essere coperti, mediante concorso per titoli con le norme seguenti:

a) al concorso ai posti di consigliere aggiunto saranno ammessi gli impiegati di ruolo, di qualsiasi grado e categoria, del Commissariato o di altre Amministrazioni dello Stato e coloro che prestino servizio, a qualunque titolo, presso il Commissariato o gli Uffici da esso dipendenti all'interno o all'estero. Per l'ammissione a tale concorso, fatta eccezione per gli impiegati di ruolo del Commissariato che già appartengano alla carriera amministrativa, sarà richiesta la laurea conseguita in un R. Istituto superiore di studi commerciali, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno o la laurea del R. Istituto di scienze sociali di Firenze. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che siano impiegati di ruolo della carriera amministrativa del Commissariato, o anteriormente alla data del presente decreto siano stati incaricati per almeno un triennio delle funzioni di ispettore dell'emigrazione, e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice;

b) al concorso ai posti di segretario saranno ammessi i cittadini italiani, che siano forniti dei titoli di studio, di cui alla lettera precedente, o che prestino servizio a qualunque titolo negli uffici dell'in-

terno o dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione, purchè siano forniti di titoli di studio non inferiore alla licenza di studi secondari di secondo grado, ovvero abbiano prestato ininterrotto, lodevole servizio, con funzioni tecnico-amministrative, all'estero per almeno tre anni, sia in uffici dipendenti dal Commissariato, sia presso istituzioni italiane riconosciute dal Governo; saranno inoltre ammessi gli impegnati di ruolo del Commissariato che esercitino da almeno sei anni funzioni amministrative. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato o in Istituti di assistenza agli emigranti sussidiati dal Commissariato e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

c) al concorso ai posti di ragioniere saranno ammessi i cittadini italiani che siano forniti del diploma di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico governativo o pareggiato o della licenza di un Istituto commerciale regio o pareggiato. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice;

d) al concorso ai posti di applicato saranno ammessi i cittadini italiani forniti di licenza ginnasiale, normale o tecnica e coloro che prestino lodevole servizio da almeno tre anni negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato.

La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dello interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5. — Nel computo dei posti da mettersi a concorso per i gradi di consigliere aggiunto, segretario, ragioniere ed applicato, potrà essere tenuto calcolo delle vacanze esistenti nei gradi rispettivamente superiore alla data del decreto con cui si bandisce il concorso.

Art. 6. — In tutti i concorsi previsti dal presente decreto, saranno titolo di preferenza, a parità di merito, le decorazioni al valore od altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito durante la guerra e la durata del servizio militare prestato in zona di guerra.

Sarà considerato fra i titoli di merito il servizio prestato all'interno o all'estero presso Istituti di assistenza agli emigranti.

Nei concorsi per la carriera tecnica ed amministrativa sarà tenuta in particolare considerazione la prova della conoscenza di lingue estere.

Art. 7. — La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli previsti dal presente decreto, sarà composta:

a) per i concorsi agli impieghi della categoria tecnica ed amministrativa: di un consigliere di Stato, che la presiede, di un consigliere della Corte dei conti, di un professore ordinario di diritto o di scienze economiche di R. Università o R. Istituto superiore, e di due commissari dell'emigrazione;

b) per i concorsi agli impieghi della carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di due commissari dell'emigrazione, di un professore di ragioneria, di un Regio Istituto superiore, e del capo ragioniere del Commissariato;

c) per i concorsi agli impieghi della carriera d'ordine: di un commissario dell'emigrazione, che la presiede, di due ispettori o consiglieri dell'emigrazione.

In ciascuna di dette Commissioni fungerà da segretario un funzionario amministrativo del Commissariato.

Art. 8. — I posti vacanti nella categoria del personale subalterno saranno conferiti, per due terzi agli avventizi che prestano lodevole servizio presso il Commissariato e per un terzo ad invalidi di guerra, secondo le norme dell'art. 2 del regolamento per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali, approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1343.

Art. 9. — I concorsi previsti negli articoli precedenti saranno banditi con decreto Ministeriale, sentito il commissario generale dell'emigrazione; il termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate dai documenti prescritti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sarà di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 10. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 18 dicembre 1919.

NITTI.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1920 che porta una aggiunta alle norme per la attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, stabilite col decreto ministeriale 18 dicembre 1919.
(*Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1920, n. 14).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 70 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Art. 1. — Nei concorsi prescritti dall'art. 4 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1919, gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, che prestino attualmente servizio, da almeno due anni, negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, saranno ammessi a concorrere ai posti della categoria a cui appartengono nel ruolo dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Il periodo di lodevole servizio negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, agli effetti dell'ammissione al concorso di cui all'art. 4 lett. d) del decreto ministeriale 18 dicembre 1919 è ridotto ad anni due per coloro che già appartengono al ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 8 gennaio 1920.

MORTARA.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 27 dicembre 1919 n. 60839

Norme da riprodursi a tergo dei biglietti d'imbarco in applicazione dell'articolo 74 del Regolamento sulla emigrazione.

Ai RR. Ispettori nei porti d'imbarco.

L'art. 74 del Regolamento sull'emigrazione, approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375, allo scopo di rendere più facile agli emigranti la conoscenza delle norme legislative che regolano la tutela giurisdizionale dei diritti degli emigranti nelle controversie coi vettori o loro rappresentanti, che nascono dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, ha prescritto che a tergo del biglietto d'imbarco, rilasciato dal vettore, tali norme legislative fossero riprodotte, e precisamente il citato articolo del regolamento del 1901 riferendosi alle norme allora vigenti della legge 31 gennaio 1901 n. 23, ha stabilito che fossero riprodotti gli articoli 26 e 27 della detta legge. È noto che i predetti articoli 26 e 27 sono stati abrogati dalla legge 2 agosto 1913 n. 1075, che disciplinò tale materia con nuove disposizioni, successivamente modificate con decreto luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379. Le norme legislative attualmente vigenti sulla predetta materia sono ora sistematicamente raccolte e coordinate nel capo V del Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205.

La citata disposizione dell'art. 74 del regolamento del 1901, dovendosi necessariamente intendere con riferimento allo stato della legislazione attualmente in vigore, è, perciò, da interpretarsi nel senso che a tergo del biglietto d'imbarco debbono essere riprodotte quelle norme legislative del Testo Unico della vigente legge sull'emigrazione che disciplinano la materia contemplata dagli abrogati art. 26 e 27 della legge del 1901.

In applicazione pertanto dell'art. 74 del Regolamento, coordinato con il vigente Testo Unico della legge sull'emigrazione, il biglietto

d'imbarco rilasciato dal vettore dovrà riprodurre a tergo le seguenti disposizioni: art. 37, n. 1; 40, 41, 48; 61 e 62 del Testo Unico.

I vettori di emigranti dovranno provvedere in modo che dal 15 gennaio 1920, la disposizione dell'art. 74 del Regolamento sia in tal senso applicata.

Prego la S. V. di dare comunicazione di quanto sopra, con la maggiore sollecitudine, ai vettori di emigranti domiciliati nella circoscrizione di codesto Ispettorato, e di assicurarsi che l'art. 74 del regolamento sia, nel senso predetto, esattamente osservato.

Gradirò avere un cenno di ricevuta.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 26 gennaio 1920, n. 3600

Norme che esonerano dall'imposta sul patrimonio le rimesse degli emigranti ed i titoli di prestiti italiani sottoscritti da connazionali all'estero.

Alle RR. Ambasciate,

Ai RR. Consolati,

Ai RR. Ispettori della emigrazione all'estero.

Con R. Decreto-legge 31 dicembre 1919, n. 2544, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 gennaio 1920, è stato stabilito che non soggetti all'imposta sul patrimonio, di cui al R. D. 24 novembre 1919, numero 2169:

a) le rimesse degli emigranti, che siano o vengano depositate in Italia presso Istituti di credito o presso le Casse postali di risparmio;

b) i titoli dei prestiti italiani di guerra, compreso quello di cui al R. D. 24 novembre 1919, n. 2168 del quale è in corso la sottoscrizione, che siano sottoscritti all'estero da connazionali ivi residenti da almeno sei mesi.

Prego di curare, che le disposizioni predette abbiano la maggiore pubblicità, coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni, fra i nostri connazionali.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

PERSONALE
DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

DEFUNTI.

D'AJELLO COMM. ARTURO - Ispettore dell'emigrazione di 1^a classe,
m. il 10 febbraio 1920.

«Arturo D'ajello iniziò la sua carriera amministrativa nella P. S. ove ben presto rifulsero la sua cultura e la sua intelligenza. Massima competenza egli era venuto acquistando specialmente in tutte le questioni che avevano attinenza alla marina mercantile, e sopra tutto alla emigrazione. Egli fu profondo studioso ed assertore fin dagli anni più lontani, dei diritti degli emigranti nostri. Da ventisette anni Egli fu precursore della legge sull'emigrazione, andata in vigore l'anno 1901, arrecando tanti e così rilevanti vantaggi alle nostre correnti emigratorie e ARTURO D'AJELLO che vide realizzato con la applicazione della legge uno dei suoi sogni più cari, venne prescelto poco dopo a passare dai ruoli della P. S. in quelli del Commissariato dell'emigrazione, che fin dall'inizio fece tesoro della sua alta competenza, consultandolo in tutte le occasioni e tenendolo in altissimo pregio per i suoi giudizi e consigli. Istitutosi l'Ispettorato di emigrazione a Napoli, Egli fu chiamato ad assumerne la direzione e subito, vincendo con tatto e signorilità tutti gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione dei suoi progetti, volle che l'Ispettorato avesse prima di tutto una degna sede, e della costruzione dell'edificio, delle stufe di disinfezione, e di tutti gli annessi, Egli si occupò personalmente con tenacia e competenza ammirabili. Assorbito unicamente dal suo ufficio, senza conoscere stanchezza, Egli vi dedicò la vita col più alto senso di abnegazione, sacrificando anche quei brevi periodi di riposo che pur deve concedersi chiunque lavori intensivamente, rinunciando persino a curarsi, quando già cominciavano ad apparire i primi segni del morbo insidioso che poi aggravandosi ne alterarono così profondamente la robusta fibra, ARTURO D'AJELLO, non ebbe altri ideali nella sua vita, che il dovere e l'affetto sconfinato per i suoi.

A nome del Commissariato generale della emigrazione, a nome mio, a nome dell'Ispettorato di Napoli, a nome di tutti i suoi estimatori ed amici, che sono legione, vada l'estremo saluto; espressione di tutto il nostro compianto, alla salma di Arturo D'ajello». *(Dalle parole pronunciate sul feretro dal comm. G. SACONE, Commissario dell'emigrazione).*

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

Publicazioni :

- FOERSTER R. F. : *The Italian emigration of our times.* — Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1919, 1 vol. in-8, pag. xx-558. — Doll. 2.50.
- Immigration. Statistics and charts.* — New York, National Committee for Constructive Immigration Legislation, 1919. — Cents 25.
- Our immigration and naturalization laws; amendments urgently needed to protect American standards of labor, to safeguard our national institutions, to put right our relations with Asia.* Revised edition. — New York, National Committee for Constructive Immigration Legislation, 1919, pag. 12.

Articoli di riviste :

- REIZLER S. : *L'émigration italienne pendant les deux premières années de la guerre.* (*La Géographie*, 1918-1919, n. 6).
- ANNONI A. M. : *La nostra emigrazione di guerra.* (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 2).
- MODICA M. : *L'emigrazione italiana in Algeria.* (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2 e 3).
- LYON J. : *Politique d'immigration.* (*Mercure de France*, luglio 1919)
- L'emigrazione.* (*L'Economista*, 17 agosto 1919).
- La emigración española durante la guerra.* (*España Económica e Financiera*, 16 agosto 1919).
- State-aided immigration.* (*The New South Wales Industrial Gazette*, settembre 1919).
- BONARDELLI E. : *Dove andava l'Italiano prima della guerra.* (*Tribuna Coloniale*, 4 ottobre 1919).
- Nuovi sbocchi di emigrazione.* (*Emigrazione e Lavoro*, ottobre e novembre 1919).
- DE GREGORIO U. E. : *Il trattato di lavoro con la Francia e la nostra emigrazione.* (*Tribuna Coloniale*, 15 novembre 1919).
- DE GREGORIO U. E. : *Il testo unico delle leggi sull'emigrazione.* (*Tribuna Coloniale*, 20 dicembre 1919).

COLONIE.

Publicazioni :

- DAYE P. : *La politique coloniale de Léopold II.* — Bruxelles et Paris, Van Oest, 1918, in-16, pag. 51. — Fr. 0.75.
- VIGNON L. : *Un programme de politique coloniale: les questions indigènes.* — Paris, Pion-Nourrit, 1919, 1 vol. in-8, pag. XLV-575. — Fr. 12.50.
- Les colonies allemandes: le passé, l'avenir économique. Ce qu'elles doivent devenir pour les colons français.* — Paris, Editions Coloniales, 1919, in-8, pag. 47. — Fr. 1.50.
- ACQUAVIVA S. : *L'avvenire coloniale d'Italia e la guerra.* — Roma, Società Editrice « Athenaeum », 1919, 1 vol. in-16, pag. 130. — L. 1.50.

Articoli di riviste :

- SCHANZER O.: *Il fattore coloniale nella guerra mondiale*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 1).
- CAT C.: *Adalia e la penetrazione italiana in Asia Minore*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 2).
- TINNEBI G.: *La lotta contro l'italianità in Tunisia*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 2).
- MARUCCHI A.: *Le materie prime coloniali: legno e fabbisogno ligneo in Italia*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2).
- BLESSICH A.: *Cinquantennio coloniale*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2).
- RUSSO M.: *L'assetto della Cirenaica*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 2).
- AGRESTI L.: *I velieri e le nostre colonie*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 4).
- ZIMOLO G.: *Migrazioni e colonie nel passato e nel presente*. (*Società di Esplorazioni geografiche e commerciali*, giugno e luglio 1919).
- CAPRA G.: *La Palestina e l'Italia*. (*Società di Esplorazioni geografiche e commerciali*, luglio 1919).
- CAROSELLI F. S.: *Pace libica e pace coloniale*. (*Politica*, 30 settembre 1919).
- CROS L.: *Les colonies françaises. Les Nouvelles Hébrides*. (*L'Ecole*, 26 settembre 1919).
- CHANTELOUP P.: *Notre essor colonial*. (*Je Sais Tout*, 15 settembre 1919).
- CARON Y.: *Après le Congrès de colonisation*. (*Vie Nouvelle*, settembre 1919).
- ALLEGRI A.: *L'evoluzione storica della politica economica coloniale*. (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- OSTINI G.: *L'avvenire marittimo di Massaua e la nostra espansione economica nell'Est-Africa centrale*. (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- PEDRAZZI O.: *Le esplorazioni italiane in Africa nel secolo XIX e la nostra politica coloniale*. (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- FIDEL C.: *Les négociations coloniales avec l'Italie*. (*Revue des Questions coloniales et maritimes*, settembre-ottobre 1919).
- AGNELLI A.: *Per il voto degli Italiani all'estero*. (*La Vita Internazionale*, 5 ottobre 1919).
- DEGIAC SEBHATÛ: *Eritrea e personale coloniale*. (*La Vita Italiana*, 15 novembre 1919).

LAVORO.

Pubblicazioni :

- GODART J.: *Les clauses du travail dans le traité de paix*. — Paris, Alcan, 1919, in-16, pag. 64. — Fr. 1.
- Les grèves de novembre 1918 en Suisse*. — Berne, Impr. de l'Union, 1918, in-8, pag. 23.
- GANTER H. L.: *Organizing for work*. — New York, Harcourt, Brace and Howe, 1919, 1 vol. di pag. 113. — Doll. 1.25.
- HUTCHINSON E. J.: *Women's wages: a study of the wages of industrial women and measures suggested to increase them*. — New York, Longmans, Green and Co., 1919, 1 vol. di pag. 179. — Doll. 1.50.
- ANGELICI G.: *Le otto ore e l'organizzazione scientifica della fabbrica*. — Roma, «Athenaeum», MCMXX, in-16, pag. 64.
- WEBB S.: *The wages of men and women: should they be equal?* — London, Fabian Society, 1919, pag. 79. — Sh. 1.
- PRATO G.: *Il lavoro della donna nel dopo-guerra*. — Torino, Società Tipografica Editrice Nazionale, 1919, pag. 44.

Articoli di riviste :

- Minimum rates of wages of agricultural labourers.* (The Board of Trade Labour Gazette, giugno 1919).
- SAINT-PIERRE A.: *Sweating-system et salaire minimum.* (Revue Trimestrielle Canadienne, agosto 1919).
- OBERTHUR CH.: *La journée de huit heures doit être abolie légalement et sans délai.* (Le Journal des Chambres de Commerce, agosto 1919).
- DE HINOJOSA J.: *Hacia la legislación internacional del trabajo.* (Revista Católica de Cuestiones Sociales, agosto 1919).
- The work of women in agriculture.* (Journal of the Board of Agriculture, vol. XXV, n. 8).
- Grande-Bretagne. Le marché du travail en juin 1919.* (Revue du Travail, 1° agosto 1919).
- La situation syndicale des ouvriers belges travaillant en France.* (Revue du Travail, 1° agosto 1919).
- BRACE W.: *The piece-work system of payment.* (Contemporary Review, settembre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di agosto 1919.* (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 16 settembre 1919).
- The industrial situation, august 1919: Employment and unemployment.* (The New South Wales Industrial Gazette, settembre 1919).
- Luxembourg. Introduction de la journée de huit heures dans l'industrie.* (Revue du Travail, 1° settembre 1919).
- PRATO G.: *Il lavoro della donna (in Inghilterra).* (Voce Nuova, 18 settembre 1919).
- Le marché du travail en Belgique (août 1919).* (Revue du Travail, 15 settembre 1919).
- Le mouvement syndical en Belgique.* (Revue du Travail, 15 settembre 1919).
- Législation internationale du travail. La préparation de la Conférence de Washington.* (Revue du Travail, 15 settembre 1919).
- Chômage; grèves et lock-outs.* (Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'observation des prix, ottobre 1919).
- The industrial situation, september, 1919: Employment and unemployment.* (The New South Wales Industrial Gazette, 31 ottobre 1919).
- Belgique. Loi du 27 août 1919 (réparation des dommages résultant des accidents du travail).* (Revue du Travail, 1° ottobre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di luglio-agosto 1919.* (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 1° ottobre 1919).
- Le marché du travail en Belgique (septembre 1919).* (Revue du Travail, 15 ottobre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di settembre-ottobre 1919.* (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 16 ottobre 1919).
- Mercato del lavoro per località.* (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 1° e 16 settembre, 1° e 16 ottobre e 1° novembre 1919).
- SANTACROCE D.: *Natura, caratteri e funzioni degli Uffici provinciali del lavoro.* (Emigrazione e Lavoro, ottobre e novembre 1919).
- CARRINI A.: *Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia.* (Rivista Coloniale, novembre 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *Il trattato di lavoro con la Francia.* (Tribuna Coloniale, 22 novembre 1919).
- PERASSI T.: *Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia.* (La Vita Italiana, 15 novembre 1919).
- Le marché du travail en Belgique (octobre 1919).* (Revue du Travail, 15 novembre 1919).
- Le Camere del Lavoro nel mese di settembre-ottobre 1919.* (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 1° novembre 1919).

- Portugal. Réglementation de la durée du travail. (*Revue du Travail*, 1° novembre 1919).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. (*Revue du Travail*, 1° agosto, 1° e 15 settembre, 15 ottobre, 1° e 15 novembre, 1° dicembre 1919).
- Il trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia. (*Giornale delle Colonie*, novembre-dicembre 1919).
- PERRONE P.: Le otto ore di lavoro e la possibilità di mantenerle. (*Nuova Antologia*, 16 dicembre 1919).
- Come fu studiato in Italia il problema del collocamento e della disoccupazione. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Notizie sul collocamento della mano d'opera. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Notizie sulla disoccupazione. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Notizie sul mercato del lavoro. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- Scioperi e agitazioni. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).
- La disoccupazione della mano d'opera in Italia fino al 1° settembre 1919. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).

PREVIDENZA SOCIALE.

Pubblicazioni :

- CHOLLET M. et HAMON G.: *Les problèmes des assurances sociales en Alsace-Lorraine (Maladies, accidents du travail, invalidité, vieillesse)*. — Paris, Giard et Brière, 1919, 1 vol. in-16, pag. vii-110. — Fr. 3.

Articoli di riviste :

- JORDANA J.: *Gestación del nuevo régimen de retiros obreros. Aplicación del seguro de vejez a los obreros del campo*. (*Los Seguros*, 15 settembre 1919).
- Espagne. Assurance obligatoire contre la vieillesse. (*Revue du Travail*, 1° novembre 1919).
- Il nuovo ordinamento del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione. (*Il Mercato del Lavoro*, 1° dicembre 1919).

VARIA.

Pubblicazioni :

- GEMMA S.: *Commento alla nuova legge sulla cittadinanza*. — Roma, Società Editrice «Athenaeum», 1919, 1 vol. in-16, pag. 140. — L. 2.
- ACQUAVIVA S.: *Il problema libico e il senussismo*. — Roma, Società Editrice «Athenaeum», 1919, 1 vol. in-16, pag. 140. — L. 2.

Articoli di riviste :

- PEDRAZZI O.: *La propaganda italiana agli Stati Uniti*. (*L'Illustrazione Coloniale*, 1919, n. 1).
- NARDUCCI G.: *Industria e commercio della Cirenaica e loro avvenire nel «dopo-guerra»*. (*Società Africana d'Italia*, 1919, n. 4).
- Agricoltura italiana in Tripolitania*. (*Le Vie d'Italia*, giugno 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *I missionari nei rapporti col servizio militare*. (*Emigrazione e Lavoro*, luglio, agosto e settembre 1919).
- KELLOR F. A.: *What is americanization?* (*The Yale Review*, vol. VIII, n. 2).
- ALEXANDER H. B.: *Americanization*. (*Nation*, settembre 1919).
- CORTESI F.: *Le piante da profumi e da essenze nelle nostre colonie africane*. (*Rivista Coloniale*, luglio-ottobre 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *L'amnistia per renitenti e disertori all'estero*. (*Tribuna Coloniale*, 18 ottobre 1919).

Il « Bollettino della emigrazione » non si vende al pubblico in numeri separati,
ma solo per abbonamento, che costa

————— **LIRE 12 ALL'ANNO** —————

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « Commissariato generale della emigrazione »,

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
